

**COMUNE DI COMANO TERME    PROVINCIA DI TRENTO**

N. .... REP.-----

**OGGETTO: CONVENZIONE AGGIORNATA PER LA GESTIONE  
DELL'ECOMUSEO DELLA JUDICARIA - DALLE DOLOMITI AL  
GARDA" PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA E DELLE  
TRADIZIONI LOCALI.**-----

L'anno duemiladodici, addì ..... del mese....., presso la sede  
Municipale di Comano Terme, sita in frazione Ponte Arche, Via G. Prati, 1;-----

----- TRA -----

i Sigg:-----

- **Caldera Livio**, nato a Bleggio Inferiore il 24 gennaio 1949, e domiciliato per  
la carica in Comano Terme presso la sede del Comune di Comano Terme  
codice fiscale n. 02146620220, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di  
Sindaco pro tempore del Comune di Comano Terme; -----

- **Iori Alberto**, nato a Tione di Trento il 26 marzo 1977 e domiciliato per la  
carica in Bleggio Superiore presso la sede del Comune di Bleggio Superiore  
codice fiscale n. 00308700228, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di  
Sindaco pro tempore del Comune di Bleggio Superiore; -----

- **Mattevi Monica**, nata a Bolzano il 7 gennaio 1971 e domiciliata per la carica  
in Stenico presso la sede del Comune di Stenico codice fiscale n. 00308750223  
la quale interviene ed agisce nella sua qualità di Sindaco pro tempore del  
Comune di Stenico; -----

- **Rigotti Gianfranco** nato a San Lorenzo in Banale l'8 ottobre 1953 e  
domiciliato per la carica in San Lorenzo in Banale presso la sede del Comune di  
San Lorenzo in Banale codice fiscale n. 86002670221, il quale interviene ed  
agisce nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di San Lorenzo in  
Banale;-----

- **Libera Giorgio**, nato a San Lorenzo in Banale il 18 aprile 1948 e domiciliato

per la carica in Dorsino presso la sede del Comune di Dorsino codice fiscale n. 86003070223, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Dorsino;-----

- **Aloisi Nicoletta**, nata a Bleggio Superiore il 9 gennaio 1958 e domiciliata per la carica in Fiavè presso la sede del Comune di Fiavè codice fiscale n. 00308770221, la quale interviene ed agisce nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Fiavè; -----

- **Remia Carlo Michele**, nato a Bologna l'1 febbraio 1962 e domiciliato per la carica in Tenno presso la sede del Comune di Tenno codice fiscale n. 84000250229, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Tenno; -----

Premesso che: -----

- la Provincia Autonoma di Trento con la L.P. 9.11.2000 n. 13 ha promosso la costituzione e la disciplina degli Ecomusei sul proprio territorio al fine di recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, la cultura materiale ed immateriale, la relazione fra ambiente naturale ed ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività e il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio; ---

- l'art. 3 dell'anzidetta L.P. ha stabilito che gli Ecomusei sono promossi da singoli Comuni o da più Comuni contermini in forma associata, i quali provvedono alla gestione nelle forme e nei modi previsti dall'ordinamento dei comuni; lo stesso articolo precisa che il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo è disposto dalla Provincia a seguito di apposita domanda presentata dai comuni nel rispetto dei requisiti e dei criteri definiti dalla Giunta provinciale;-----

- i Comuni aderenti alla presente convenzione rientrano nella fattispecie giuridica di cui all'anzidetto art. 5, comma 2, stante che le amministrazioni Comunali hanno già approvato, con specifiche delibere consiliari inviate in P.A.T. nel gennaio 2000, la promozione dell'Ecomuseo così come presentato nel progetto di fattibilità redatto dall'Associazione Pro Ecomuseo delle

Giudicarie Esteriori, nello spirito ed ai sensi del disegno di legge provinciale dd. 11.03.1999 n. 16 convertito poi nella anzidetta L.P. n. 13 d.d. 09/11/2000;-----

- il progetto di fattibilità, evidenziava la possibilità di realizzare l'Ecomuseo, individuando una serie di percorsi, di interventi e di opere da realizzare, previa definizione giuridica del concetto di ecomuseo avvenuta successivamente con la L.P. n. 13/2000; nel frattempo le Amministrazioni, in sinergia con la Provincia, l'Associazione pro Ecomuseo delle Giudicarie, hanno organizzato anche un convegno specifico sull'argomento ecomusei; --
- i Consigli Comunali di Bleggio Inferiore con deliberazione n. 47 dd. 27.12.2001, di Bleggio Superiore con deliberazione n.26 dd. 27.12.2001, di Lomaso con deliberazione n. 36 dd. 27.12.2001, di Stenico con deliberazione n. 53 dd. 27.12.2001, di Fiavè con deliberazione n. 58 dd. 28.12.2001, di San Lorenzo in Banale con deliberazione n. 36 dd. 20.12.2001, di Dorsino con deliberazione n. 33 dd. 27.12.2001, di Tenno con deliberazione n. 36 dd. 28.12.2001 hanno approvato l'originale schema di convenzione con l'impegno alla sua sottoscrizione al fine del riconoscimento da parte della PAT dell'ecomuseo denominato "Ecomuseo della Judicaria - Dalle Dolomiti al Garda" ai sensi dell'art. 5 comma 2 della L.P. n. 13/2000; -----
- che la sottoscrizione della convenzione è avvenuta con atto dd 29/01/2002 rep. N. 511 del Comune di Bleggio Inferiore mentre il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo è avvenuto con comunicazione dd 13/3/2003 prot. N. 1492 del Dirigente del Servizio Attività culturali; -----
- che detta convenzione è stata rinnovata in data 07/10/2004 con atto rep. N. 580 del Comune di Bleggio Inferiore ed è valida fino al 29/01/2012;-----
- Vista la legge regionale n. 7 del 13.11.2009 che ha istituito dal 01.01.2010 il Comune di Comano Terme mediante fusione dei due Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso, che pertanto a decorrere dal 1 gennaio 2010 la titolarità di ente capofila per la gestione associata del servizio Ecomuseo fa capo al

Comune di Comano Terme;

- che stante l'esigenza di apportare delle modifiche al testo originale della convenzione i Consigli Comunali di Comano Terme con deliberazione n. dd. , di Bleggio Superiore con deliberazione n. dd. , di Stenico con deliberazione n. dd. , di Fiavè con deliberazione n. dd. , di San Lorenzo in Banale con deliberazione n. dd. , di Dorsino con deliberazione n. dd. , di Tenno con deliberazione n. dd. , hanno adottato il presente testo con l'impegno alla sua sottoscrizione per l'effettiva efficacia.-----

Tutto ciò premesso, al fine di definire le modalità di gestione dell'Ecomuseo nel rispetto dell'art. 84 del T.U.LL.RR.O.C. si stipula la seguente -----

## -----CONVENZIONE-----

### ----- Art. 1 -----

#### ----- Finalità -----

1. L'ecomuseo denominato " Ecomuseo della Judicaria - Dalle Dolomiti al Garda", che di seguito verrà richiamato con la semplice denominazione di "Ecomuseo", trova sede presso il Municipio di Comano Terme a Ponte Arche, ed opererà secondo i principi enunciati in premessa e meglio esplicitati nella L.P. n. 13 dd. 9.11.2000.
2. L'Ecomuseo utilizzerà la denominazione esclusiva ed originale nonché il marchio assegnato dalla PAT ai sensi dell'art. 5 della L.P. n.13/2000; .-----

### ----- Art. 2 -----

#### ----- Strutture-----

1. L'Ecomuseo, per conseguire gli scopi e finalità evidenziati in premessa ed in particolare dall'art. 1 comma 1 e 2 della L.P. n. 13/2000, ai sensi del comma 3 dell'anzidetto articolo, organizza, su proposta dei Comuni convenzionati, aree di dimensione e caratteristiche adeguate, provvede ad attrezzarle, a restaurarle, a recuperare i manufatti tradizionali in esse presenti, a raccogliere e recuperare attrezzature e documentazione

adeguata -----

----- *Art. 3* -----

----- *Comune titolare del servizio* -----

1. Il Comune di Comano Terme, in nome e per conto di tutti i Comuni associati con la presente convenzione, è individuato quale Comune capofila, titolare della gestione dell'Ecomuseo -----
2. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, il Comune di Comano Terme è anche denominato in prosieguo "Comune capofila". -----

----- *Art. 4* -----

----- *Impegni del Comune capofila* -----

1. Il Comune capofila si impegna a gestire le attività dell'ecomuseo secondo quanto stabilito dalla L.P. n. 13/2000 e dalla delibera della Giunta Provinciale che fissa i suoi criteri generali d'attuazione ed in particolare : ---
  - a) A gestire amministrativamente le iniziative dell'ecomuseo nelle forme e dei modi previsti dall'ordinamento dei comuni; -----
  - b) A procedere, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, di comune accordo con le altre Amministrazioni comunali all'insediamento dell'Assemblea dei Sindaci (composta da Sindaci o loro delegato purché rivesta la carica di assessore o consigliere comunale, di ciascun Comune aderente cui si aggiunge un rappresentante in qualità di esperto del Gruppo di lavoro di cui all'art. 6, senza diritto di voto; -----
  - c) A procedere, entro 120 giorni dalla sottoscrizione della presente, alla nomina di un Gruppo di lavoro quale organo collegiale propositivo e gestionale delle attività. -----
2. Per la gestione del servizio, il Comune capofila potrà avvalersi delle attrezzature, del personale e dei servizi messi a disposizione anche dai Comuni convenzionati previ accordi a livello di giunta. Il Comune capofila potrà inoltre: -----
  - a) avvalersi dell'apporto delle associazioni di volontariato e/o di protezione ambientale in particolare dell'Associazione pro Ecomuseo e dei

lavoratori interessati dai programmi di reinserimento di cui alla L.P. n. 32/1990, previa regolamentazione dei rapporti e nel rispetto delle norme nazionali e provinciali in vigore. -----

b) delegare a uno o più dei Comuni associati integralmente o parzialmente l'esercizio della propria competenza in particolare in materia di lavori pubblici ricadenti sul territorio di altri Comuni. Il provvedimento giuntale di conferimento della delega determina le modalità di esercizio delle competenze delegate e i rapporti tra le amministrazioni inerenti l'esercizio delle competenze delegate. Il Comune capo convenzione delegante assicura all'Amministrazione delegata, che deve adottare un provvedimento giuntale di accettazione della delega, la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle competenze delegate nel limite complessivo della spesa effettivamente sostenuta e documentabile. -----

c) fare sinergia con enti pubblici e/o privati interessati direttamente o indirettamente alle finalità dell'ecomuseo previa regolamentazione dei rapporti nel rispetto delle forme collaborative riportate nell'ordinamento dei Comuni. -----

3. Nel preventivo di spesa di cui all'articolo 10, il Comune capofila in accordo con l'Assemblea, è tenuto ad evidenziare, nei confronti delle altre Amministrazioni comunali partecipanti, una voce di "rimborso spese di gestione " per tutti gli oneri diretti ed indiretti di gestione del servizio. -----

----- *Art. 5* -----

----- *Gruppo di lavoro* -----

1. Il Gruppo di lavoro è un organo collegiale propositivo e consultivo delle attività ed è nominato dal Comune capofila su indicazione dei Comuni aderenti all'Ecomuseo e rimane in carica per la durata della presente convenzione. -----

2. Del Gruppo di lavoro fanno parte: -----

a) un rappresentante per ogni Comune aderente;

- b) il responsabile del Servizio Ecomuseo, senza diritto di voto;
- c) un rappresentante dell'Associazione pro Ecomuseo;
- d) il referente del progetto Ecomuseo presso l'APT Terme di Comano Dolomiti di Brenta;
- e) un esperto in materia eco museale. -----

3. Il Gruppo di lavoro ha il compito di predisporre e presentare all'Assemblea dei Sindaci il programma delle attività con relativo preventivo di spesa previsto.-----

----- *Art. 6* -----

----- *Modalità di funzionamento del Gruppo di lavoro* -----

1. La prima convocazione del Gruppo di lavoro viene effettuata e presieduta dal Sindaco del Comune capofila. Alla prima convocazione si provvede entro 30 giorni dalla sua costituzione. -----
2. Nella prima seduta il Gruppo di lavoro nomina al suo interno un coordinatore che provvederà alle successive convocazioni. -----
3. Le convocazioni sono indette con lettera semplice o tramite posta elettronica o via SMS almeno una volta ogni due mesi ed ogni qual volta lo richieda il coordinatore. -----
4. Spetta al coordinatore definire l'ordine del giorno da sottoporre al Gruppo di lavoro.-----
5. Le adunanze sono valide con la presenza della metà più uno dei membri con diritto di voto. Le proposte e i pareri si intendono approvati quando hanno ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. -----
6. Il Gruppo di lavoro nomina un segretario verbalizzante.-----
7. Le riunioni del Gruppo di lavoro, nelle quali si tratti della predisposizione del programma annuale, sono finalizzate a coordinare la programmazione dell'attività dell'ecomuseo. -----
8. Per la predisposizione del programma e del preventivo di spesa annuale di attività, il Gruppo di lavoro può prevedere opportune forme di

coinvolgimento e di consultazione di organismi, strutture e associazioni rappresentativi della realtà sociale economica, produttiva, culturale locale. -

9. Il Gruppo di lavoro, nel quadro generale delle attività dell'Ecomuseo e compatibilmente con le disponibilità finanziarie previste nel bilancio di previsione, può richiedere l'ausilio di esperti o di commissioni cui affidare lo studio di specifici problemi o di singole manifestazioni o progetti. -----

----- *Art. 7* -----

----- *Competenze del Gruppo di lavoro* -----

1. Spettano al Gruppo di lavoro: -----
- a. la formulazione di proposte, con indicazione dei relativi costi di massima, in ordine alla programmazione degli interventi relativi al servizio e all'attività dell'ecomuseo;-----
  - b. azioni di impulso per il buon andamento del servizio e dell'attuazione dei programmi; -----
  - c. il collegamento con le istanze avanzate dagli organismi e delle strutture rappresentative della realtà sociale, economica, culturale e scolastica locale; -----
  - d. la prestazione di consulenza alle Amministrazioni convenzionate su ogni questione riguardante la materia dell'ecomuseo. -----
2. Spetta al Gruppo di lavoro in particolare: -----
- a) predisporre il programma annuale in tempo utile per l'approvazione del bilancio di previsione del Comune capofila sul preventivo di spesa e relativo programma degli interventi dell'Ecomuseo tenendo presente: ---
    - 1) le finalità dell'Ecomuseo;-----
    - 2) la relazione sull'andamento del servizio;-----
    - 3) gli indirizzi impartiti dalle Amministrazioni convenzionate; -----
    - 4) le istanze del territorio, in particolare di quelle della comunità organizzata e delle associazioni; -----
  - b) proporre progetti, iniziative per le finalità di cui all'art. 1 della L.P. n.13/2000 anche d'intesa con enti, associazioni, società, istituzioni,

fondazioni, scuole ecc.; -----

c) proporre collaborazioni con gli organismi che sul territorio svolgono attività economica, sociale, culturale, educativa e di valorizzazione ambientale; -----

d) proporre collaborazioni con le biblioteche del sistema locale nonché con gli enti partecipanti alla convenzione; -----

----- *Art. 8* -----

----- *Assemblea dei Sindaci* -----

1. L'assemblea dei Sindaci, di seguito denominata Assemblea, è costituita dai Sindaci di ciascun Comune aderente o loro delegati, assessore o consigliere comunale, cui si aggiunge un rappresentante del Gruppo di lavoro dell'Ecomuseo senza diritto di voto, rimane in carica per la durata della presente convenzione; -----
2. Il Comune capofila convoca l'Assemblea in apposita riunione, per l'approvazione del programma di gestione del servizio e del relativo preventivo di spesa e/o sue variazioni, nonché del suo consuntivo, con l'avviso di convocazione sarà consegnato ai Comuni la bozza di bilancio ed il conto consuntivo accompagnati da una relazione esplicativa dell'attività svolta completa di costi per ogni iniziativa. In tale riunione sarà formulato un parere obbligatorio e vincolante per i Comuni convenzionati sulle spese correnti non progettualizzate previste dal programma di gestione del servizio. Per le spese correnti progettualizzate e quelle in conto capitale il parere è solo obbligatorio, talché l'attivazione da parte del Comune capofila della spesa corrente progettualizzata è subordinata sempre e comunque al finanziamento della propria quota da parte di ciascun Comune che avviene con l'approvazione del preventivo e/o sue variazioni e conseguente impegno di spesa secondo le procedure del successivo art. 10. -----
3. Il rappresentante del Gruppo di lavoro dell'Ecomuseo non ha diritto di voto relativamente alla questione delle spese a carico dei Comuni. -----
4. In ogni momento, se richiesto da un'Amministrazione aderente alla

presente convenzione, è convocata dal Comune capofila una riunione dell'Assemblea allo scopo di verificare lo stato di attuazione del servizio, nonché ogni altro problema afferente l'applicazione della presente convenzione.-----

5. Per la validità della convocazione dell'Assemblea devono essere presenti la metà più uno degli aventi diritto. Le decisioni e i pareri si intendono approvati quando hanno ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. -----

----- *Art. 9* -----

----- *Competenze dell'Assemblea* -----

1. Nel rispetto delle finalità del servizio, l'Assemblea dei Sindaci annualmente esprime parere vincolante sulle proposte delle attività presentate dal Gruppo di lavoro, formulando anche eventuali proprie proposte integrative, e ne approva il relativo bilancio di spesa. -----

----- *Art. 10* -----

----- *Funzionamento del servizio* -----

1. Il Comune capofila, in tempo utile per la formazione del bilancio di previsione comunale, approva il programma di gestione annuale del servizio Ecomuseo e il relativo preventivo di spesa nonché sue eventuali variazioni in corso d'anno da sottoporre al parere dell'Assemblea, indicando le quote a carico dei singoli Comuni in base ai criteri di riparto di cui all'articolo 11. -----
2. Il programma di gestione e preventivo di spesa fanno parte integrante del bilancio del Comune capofila. Gli stessi documenti vengono inviati in copia ai Comuni convenzionati che li devono approvare impegnando la spesa entro 30 giorni dal ricevimento, provvedendo nel contempo a liquidare, entro il predetto termine, al Comune capofila un acconto pari al 50% della propria quota.-----
3. Entro il 30 aprile dell'esercizio finanziario successivo, il Comune capofila, su proposta dell'Assemblea dei Sindaci, nell'ambito dell'espletamento della

consultazione, approva il rendiconto dell'attività svolta, che viene trasmesso ai Comuni convenzionati, corredato da copia della relazione annuale sull'andamento del servizio. I Comuni approvano il consuntivo entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso, provvedendo nel contempo a liquidare, entro il predetto termine, al Comune capofila la rispettiva quota a saldo. ---

-----Art. 11-----

-----Disciplina degli aspetti finanziari-----

1. Le somme occorrenti per il funzionamento dell'Ecomuseo sono imputate al bilancio del Comune capofila e vengono ripartite tra i Comuni convenzionati come segue al netto degli eventuali contributi, trasferimenti, partecipazione finanziarie pubbliche e/o private :-----
  - SPESE CORRENTI: in proporzione alla popolazione residente alla data dell'ultimo censimento ad esclusione delle spese legate ad iniziative progettualizzate di gestione ad ampio respiro e/o specifiche per le quali il riparto è definito dall'Assemblea dei Sindaci al momento di esprimere il proprio parere sul preventivo di spesa e/o sue variazioni.-----
  - SPESE IN CONTO CAPITALE, su beni in proprietà del singolo Comune o concessi/locati allo stesso: il costo è totalmente a carico del Comune titolare della proprietà/ possesso del bene al netto di: -----
    - a) eventuali contributi provinciali e/o di altri Enti sia pubblici che privati.-----
2. Tutti i Comuni aderenti della presente convenzione corrispondono, in via ordinaria, annualmente al Comune capofila una somma, concordata tra Comuni, pari alla quota evidenziata dal precedente comma 1, diretta alla copertura degli oneri di gestione del servizio, al netto degli eventuali interventi provinciali o di altri soggetti partecipanti alle iniziative, in osservanza dei termini e delle modalità stabiliti dall'articolo 10.-----
3. In caso di mancato o ritardato versamento della propria quota nei termini di cui all'articolo 10, il Comune capofila diffida i Comuni convenzionati ad adempiere a quanto stabilito dalla presente convenzione entro un termine di 15 giorni, scaduto inutilmente il quale è legittimato a calcolare e

richiedere gli interessi moratori determinati in base alla misura dell'interesse legale in vigore al momento della diffida. -----

4. In caso di mancato versamento il Comune capofila potrà avvalersi della speciale procedura di cui al R.D. 14.04.1910 n. 639 e s.m. e/o del D.P.R. 28.01.1988 n. 43 e s.m. -----

-----*Art. 12*-----

-----*Effetti della presente convenzione*-----

1. La presente convenzione ha effetto, previa sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti dei Comuni contraenti, ad avvenuta esecutività dei rispettivi provvedimenti che ne autorizzano la stipulazione. -----
2. La presente convenzione vale per un periodo di 2 (due) anni , a partire dalla data della sua sottoscrizione e scade il 31.12.2013, Per il Comune che da disdetta scatta però l'obbligo di rinuncia a qualsiasi rivalsa su eventuali beni mobili acquisiti e utilizzati per la gestione dell'Ecomuseo nonché l'obbligo di cedere l'eventuale quota in proprietà di beni immobili acquisiti e utilizzati in attuazione della presente convenzione, mediante donazione modale vincolata alla continuità dell'uso del bene per la gestione del servizio Ecomuseo. -----
3. Eventuali modifiche ai contenuti della presente convenzione potranno essere concordate tra le parti con la stessa procedura seguita per la sua approvazione. E' fatta salva la possibilità del rinnovo dopo la scadenza. -----
4. Eventuali inadempienze alla presente convenzione debbono essere contestate da ciascuna parte per iscritto con predeterminazione del termine entro il quale le inadempienze stesse devono essere rimosse, pena la sospensione pro-parte della convenzione dalla data di scadenza del termine sino a quella di accertata rimozione dell'inadempienza stessa. -----
5. In caso di risoluzione unilaterale della convenzione da parte di uno dei Comuni, detto Comune è tenuto a corrispondere al Comune capofila, in una unica soluzione ed entro sessanta giorni dalla risoluzione stessa, una penalità pari alla quota di parte corrente riguardante la propria

partecipazione per il biennio. Per l'anzidetto Comune scatta altresì l'obbligo di rinuncia a qualsiasi rivalsa su eventuali beni mobili acquisiti e utilizzati in attuazione della presente convenzione nonché l'obbligo di cedere l'eventuale quota in proprietà di beni immobili acquisiti e utilizzati in attuazione della presente convenzione, mediante donazione modale vincolata alla continuità dell'uso del bene per la gestione del servizio Ecomuseo -----

6. In caso di mancato o ritardato versamento della penalità nei termini anzidetti, il Comune capofila diffida il Comune che ha risolto unilateralmente la convenzione ad adempiere a quanto stabilito dalla presente convenzione entro un termine di 15 giorni, scaduto inutilmente il quale è legittimato a calcolare e richiedere gli interessi moratori determinati in base alla misura dell'interesse legale in vigore al momento della diffida.
7. In caso di mancato versamento il Comune capofila potrà avvalersi della speciale procedura di cui al R.D. 14.04.1910 n. 639 e s.m. e D.P.R. 28.01.1988 n. 43. -----
8. In caso di risoluzione consensuale della convenzione e alla sua scadenza per mancato rinnovo, le deliberazioni e/o i provvedimenti che la autorizzano o ne prendano atto regoleranno gli aspetti derivanti dall'utilizzazione e destinazione del patrimonio strumentale tenuto conto delle quote di riparto di cui all'art. 11. -----

-----*Art. 13*-----

-----*Controversie*-----

1. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o validità della presente convenzione e che non possano essere risolte in via amministrativa si procederà in base alla normativa vigente in materia di giurisdizione. -----

-----*Art. 14*-----

-----*Spese per la convenzione*-----

1. Le eventuali spese fiscali inerenti alla stipulazione della presente

convenzione vengono assunte dai Comuni sottoscriventi in base ai criteri di riparto evidenziati nell'articolo 11 della presente convenzione. -----

2. Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto è esente dall'imposta di bollo (trattandosi di atto scambiato tra Enti Pubblici territoriali) in base all'art. 16 della Tabella B) allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m. ed è da considerarsi come atto non avente contenuto patrimoniale e quindi soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in quanto l'attività dell'ecomuseo non costituisce prestazione patrimoniale alle controparti, bensì esecuzione di disposizioni della legge provinciale n. 13/2000 e s.m. in materia di Ecomusei. -----

-----*Art. 15*-----

-----*Richiamo*-----

1. Le parti riconoscono che quanto evidenziato in premessa costituisce parte integrante della presente convenzione. -----

Letto, accettato e sottoscritto. -----

\* \* \*

Il Sindaco di Comano Terme

Il Sindaco di Bleggio Superiore

Il Sindaco di Stenico

Il Sindaco di San Lorenzo in Banale

Il Sindaco di Dorsino

Il Sindaco di Fiavè

Il Sindaco di Tenno